

COPIA



Deliberazione n° **23**  
in data **13-04-2022**

**COMUNE DI PORPETTO**  
PROVINCIA DI UDINE



## Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

---

Oggetto:

**riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi art. 3, comma 4 del d. lgs. 118/2011 e art. 228 comma 3 del d. lgs. 267/2000 al 31.12.2021.**

---

L'anno **duemilaventidue**, addì **tredecim** del mese di **aprile** alle ore 18:45 nella Residenza Municipale, in seguito a convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello, risultano presenti i Signori:

		Presenti	Assenti
Dri Andrea	SINDACO	Presente	
Bernardi Simone	Vicesindaco	Presente	
Di Pascoli Alberto	Assessore	Presente	
Zanchin Arianna Lucia	Assessore	Presente	
Bianchin Caterina	Assessore	Presente	

Assiste alla seduta il Segretario Comunale dott. **Moro Stefano**.

Il Sig. **Dri Andrea** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

Pone quindi in discussione l'argomento indicato in oggetto.

### **Proposta di Deliberazione**

**VISTO** l'art. 3, comma 4 del DLgs. n. 118/2011 e s.m.i. , secondo cui *“Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Le regioni escludono dal riaccertamento ordinario dei residui quelli derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II e, fino al 31 dicembre 2015, i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”*.

**RICHIAMATO** Il punto 9.1 dell'allegato 4/2 al DLgs. n. 118/2011 in tema di gestione dei residui, che così recita: *“In ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:*

- > la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;*
- > l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;*
- > il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;*
- > la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio*

*La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:*

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;*
- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;*
- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;*
- d) i debiti insussistenti o prescritti;*
- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;*
- f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla re-imputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.*

*Con riferimento ai crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio, sulla base della ricognizione effettuata, si procede all'accantonamento al fondo di crediti, di dubbia e difficile esigibilità accantonando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione”;*

**RICHIAMATO** altresì l'art. 228, comma 3, del DLgs. n. 267/2000, secondo cui *“Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del*

*mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”.*

**RILEVATO** che:

- > con determinazione n. 274 del 31.12.2021 il Responsabile del Servizio finanziario aveva provveduto alle variazioni di esigibilità delle entrate vincolate e delle correlate spese nonché a quelle compensative fra le spese iscritte a bilancio 2021 e i correlati Fondi pluriennali vincolati, adottata ai sensi dell'art. 175, c. 5-quater, lett. b) ed e-bis) del D.Lgs. 267/2000 sulla scorta delle indicazioni dei Responsabili dei servizi competenti e dei relativi cronoprogrammi di spesa;
- > con la predetta variazione erano state re-imputate entrate vincolate e correlate spese per €1.340.177,29 e compensate spese e correlati FPV per € 490.746,74 per spesa investimento come da dati assestati di bilancio 2021;
- > nell'ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto dell'esercizio 2021, i Responsabili di Servizio hanno provveduto ad un'approfondita verifica sui singoli accertamenti di entrata e sui singoli impegni di spesa;
- > con riferimento ai **RESIDUI ATTIVI** l'attività di riaccertamento ha permesso di individuare le fattispecie così come previste nel punto 9.1 del principio contabile alla gestione finanziaria (allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011). In particolare con riguardo:
  - ai crediti di dubbia e difficile esazione si è provveduto ad individuare le tipologie di entrate rientranti in tale fattispecie, che andranno ad alimentare il fondo crediti di dubbia esigibilità, da esporre tra le risultanze del conto di bilancio 2021, nel rispetto di quanto previsto al principio applicato della contabilità finanziaria punto n. 3.3 e all'esempio n. 5;
  - per quelli per i quali sono già trascorsi tre anni dalla scadenza non si è ritenuto di operare lo stralcio di tale crediti dal conto del bilancio;
  - ai crediti inesigibili ed insussistenti si precisa che ciascun responsabile del servizio competente alla gestione dell'entrata ha verificato le ragioni del credito e riscontrato che trattasi di crediti formalmente riconosciuti come insussistenti per indebitato o erroneo accertamento e ha chiesto la definitiva eliminazione dalle scritture e dai documenti di bilancio.
  - Non sono stati riscontrati crediti inesigibili.
  - Le operazioni inerenti ai residui attivi sono riportate negli allegati A1 e A2;
- > con riferimento ai **RESIDUI PASSIVI** l'attività di riaccertamento ha permesso di individuare le fattispecie previste dalla vigente normativa. In particolare con riguardo:
  - ai residui insussistenti o prescritti i singoli responsabili hanno provveduto al riconoscimento formale dell'assoluta insussistenza dei debiti fornendo adeguate motivazioni.
  - La presente deliberazione dà atto di tale cancellazione le cui risultanze analitiche sono riportate negli allegati B1 e B2;  
Tali economie confluiranno nell'avanzo di amministrazione, andando a costituire quote di avanzo vincolato, destinato a spesa investimento o libero secondo quella che è la propria natura.
  - Residui che necessitano di re-imputazione come indicato nell'allegato C.  
Si evidenzia che la re-imputazione di spese correnti è rispettosa dei principi contabili. Tali spese sono infatti afferenti per € 3.744,18 al salario accessorio dei dipendenti, per €16.079,31 a spese connesse ad entrate vincolate, per € 41,24 a spese legali per patrocinio ancora in corso, mentre per € 4.699,76 a spese non più esigibili nel corso del 2021 a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione della spesa medesima;  
Considerato che la re-imputazione dei residui passivi non esigibili nell'esercizio a cui è riferito il rendiconto comporta:
    - a) la creazione, sul bilancio dell'esercizio a cui è riferito il rendiconto, dei fondi pluriennali vincolati connessi alle spese re-imputate per le quali la copertura è data dal fondo medesimo;

b) una variazione del bilancio di previsione in corso di gestione, al fine di istituire o incrementare gli stanziamenti di entrate e spese su cui devono essere imputate le relative obbligazioni;

c) il trasferimento all'esercizio di re-imputazione anche della "copertura" che l'impegno aveva nell'esercizio cui era stato inizialmente imputato, attraverso il fondo pluriennale vincolato di entrata. La costituzione o l'incremento di tale fondo è escluso solo in caso di contestuale re-imputazione di entrate e spese correlate;

**RITENUTO** pertanto con il presente atto di procedere alle operazioni complessive di riaccertamento così come risultano dagli allegati al presente atto, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento le cui risultanze finali possono essere riassunte così come segue:

- > la verifica effettuata, in base ai criteri di cui al punto 9.1. dell'allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, ha fatto emergere la necessità di mantenere nel conto residui 2021 i seguenti importi:
  - o **residui attivi € 929.086,57** di cui € 473.974,62 provenienti dalla gestione 2021 ed €455.111,95 dalla gestione dei residui ante 2021;
  - o **residui passivi € 467.908,81** provenienti per € 364.006,14 dalla gestione 2021 e per €103.902,67 dalla gestione dei residui ante 2021;
- > la verifica effettuata sulla base dell'art. 3 comma 4 del D. Lgs. 118/2011 in merito alle modifiche di esigibilità ha fatto emergere la necessità di provvedere a tutte quelle operazioni di variazione e di re-imputazione, che vengono riportate all'esercizio 2022 mediante il Fondo Pluriennale Vincolato sia di parte corrente che in conto capitale, che viene così definitivamente determinato:
  - o Importo capitoli **fondo pluriennale spesa corrente 2021** per somme da re-imputarsi all'esercizio 2022 pari a complessivi **€ 37.946,49**, di cui 13.382,00 da previsioni assestate 2021 ed € 24.564,49 derivanti dal riaccertamento ordinario per re- imputazioni di impegni di spesa;
  - o **Fondo pluriennale vincolato entrata parte corrente** da iscriversi nel bilancio **2022** a copertura di spese re-imputate attraverso fondo pluriennale vincolato spesa corrente **€ 37.946,49**;
  - o Importo capitoli **fondo pluriennale spesa c/capitale 2021** per somme da re-imputarsi all'esercizio 2022 pari a complessivi **€ 515.948,28** da previsioni assestate 2021, comprensive delle variazioni compensative fra gli stanziamenti di bilancio correlati e il relativo FPV adottate ai sensi dell'art.175 c.5-quater lett. b) (determinazione n. 274 del 31/12/2021);
  - o **Fondo pluriennale vincolato entrata parte capitale** iscritto nel bilancio **2022** a copertura di spese re-imputate attraverso il fondo pluriennale vincolato spesa c/capitale **€ 515.948,28**;

**PRESO ATTO**, che:

- come da allegati al presente atto, dalle operazioni di re-imputazione sia di parte corrente sia di parte capitale, originano variazioni al bilancio 2022-2024 riguardanti il fondo pluriennale vincolato di entrata e spesa e la parte spesa del bilancio nonché quelle derivanti da re-imputazioni di entrata e spesa sulla scorta della verifica di esigibilità delle medesime;
- tali variazioni hanno, pertanto, effetto immediato sulle relative poste del bilancio 2022-2024, approvato con deliberazione di C.C. n. 6/2022;

**RILEVATO** quanto esplicito al punto 9.1 dell'allegato 4/2 al DLgs. n. 118/2011: *“Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto. [...] Si conferma che, come indicato al principio 8, il riaccertamento dei residui, essendo un'attività di natura gestionale, può essere effettuata anche nel corso dell'esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto. In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla re-imputazione degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata,*

*con delibera di Giunta, a valere dell'ultimo bilancio di previsione approvato. La delibera di Giunta è trasmessa al tesoriere."*

CONSIDERATO che

- l'art. 4, comma 4 del decreto legge 22 marzo 2021 prevede: *"Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010"* delle persone fisiche e dei soggetti diversi che hanno conseguito nel 2019 un reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito fino a 30.000 euro;
- il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14.07.2021 ha stabilito le modalità e le date di annullamento dei debiti di cui sopra, del relativo discarico e della conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali;
- l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha comunicato con nota del 30.11.2021 ha comunicato di aver provveduto all'annullamento dei carichi alla stessa affidati sulla base di quanto disposto dalla citata normativa,
- il comma 5, del richiamato art. 4, del DL 41/2021 stabilisce che ai fini del rendiconto 2021, gli enti provvedono, contestualmente al riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2021, al riaccertamento straordinario dei residui al 31.12.2021 attraverso la cancellazione definitiva dei propri residui attivi individuati dall'agente della riscossione, l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità, la determinazione dell'eventuale disavanzo, la cancellazione definitiva dalle scritture patrimoniali;
- in fase di riaccertamento ordinario dei residui attivi si è riscontrato l'assenza nella contabilità finanziaria e patrimoniale dell'ente di residui ricadenti nelle fattispecie di cui alla normativa in esame e pertanto non è stato necessario procedere ad alcuna ulteriore operazione di rettifica;

VISTO il DLgs. n. 118/2011 e il corrispondente DPCM del 28/12/2011.

### **si propone**

- 1) di approvare le premesse sopra riportate che qui si intendono integralmente riportate;
- 2) di provvedere alle operazioni complessive di riaccertamento dei **residui al 31.12.2021**, così come risultano dagli allegati al presente atto, che formano parte integrale e sostanziale del presente provvedimento le cui risultanze finali possono essere riassunte così come segue:
  - **residui attivi € 929.086,57**, di cui € 473.974,62 provenienti dalla gestione 2021 ed €455.111,95 dalla gestione dei residui ante 2021;
  - **residui passivi € 467.908,81** provenienti per € 364.006,14 dalla gestione 2021 e per €103.902,67 dalla gestione dei residui ante 2021;
- 3) di prendere atto delle risultanze della determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 263 del 31/12/2020 inerente alle variazioni di esigibilità delle entrate vincolate e delle correlate spese nonché a quelle compensative fra le spese iscritte a bilancio 2020 e i correlati Fondi pluriennali vincolati, adottata ai sensi dell'art. 175, c. 5-quater, lett. b) ed e-bis) del D.Lgs. 267/2000 e sulla scorta delle indicazioni dei Responsabili dei servizi competenti inerenti ai cronoprogrammi di entrata e spesa, con la quale sono state re-imputate entrate vincolate e correlate spese per € 1.340.177,29 e compensate spese e correlati FPV per € 490.746,74 per spesa corrente ed investimento come da dati assestati di bilancio 2021;
- 4) di approvare le risultanze della verifica effettuata sulla base dell'art. 3 comma 4 del D. Lgs. 118/2011 in merito alle modifiche di esigibilità, come da allegati C, C1 e C2, che ha fatto emergere la necessità di provvedere a tutte quelle operazioni di variazione e di re-imputazione

che vengono riportate all'esercizio 2021 mediante il Fondo Pluriennale Vincolato sia di parte corrente che in conto capitale che viene così definitivamente determinato:

- Importo capitoli **fondo pluriennale spesa corrente 2021** per somme da re-imputarsi all'esercizio 2022 pari a complessivi € **37.946,49**, di cui 13.382,00 da previsioni assestate 2021 ed € 24.564,49 derivanti dal riaccertamento ordinario per re-imputazioni di impegni di spesa;
  - **Fondo pluriennale vincolato entrata parte corrente** da iscriversi nel bilancio **2022** a copertura di spese re-imputate attraverso fondo pluriennale vincolato spesa corrente € **37.946,49**;
  - Importo capitoli **fondo pluriennale spesa c/capitale 2021** per somme da re-imputarsi all'esercizio 2022 pari a complessivi € **515.948,28** da previsioni assestate 2021, comprensive delle variazioni compensative fra gli stanziamenti di bilancio correlati e il relativo FPV adottate ai sensi dell'art.175 c.5-quater lett. b) (determinazione n. 274 del 31/12/2021);
  - **Fondo pluriennale vincolato entrata parte capitale** iscritto nel bilancio **2022** a copertura di spese re-imputate attraverso il fondo pluriennale vincolato spesa c/capitale € **515.948,28**;
- 5) di provvedere conseguentemente, come risulta dagli allegati D, D1 e D2 al presente atto, alle variazioni al bilancio 2022-2024, approvato dal Consiglio Comunale nella seduta dell'11.03.2022 con deliberazione n. 6, derivanti dalle operazioni di re-imputazione sia di parte corrente che di parte capitale riguardanti il fondo pluriennale vincolato di entrata e spesa e la parte spesa del bilancio nonché quelle che derivanti da re-imputazioni di entrata e spesa sulla scorta della verifica dell'esigibilità delle medesime;
- 6) di dare atto che, contestualmente alle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui, si è provveduto al riaccertamento straordinario previsto dall'art. 4, comma 5, del D.L. 41/2021 e del Decreto ministeriale del 14 luglio 2021, e che dallo stesso non è emersa la necessità di procedere ad alcuna cancellazione/rettifica di scritture finanziarie e/o patrimoniali presenti nella contabilità dell'ente o all'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- 7) di dare atto che l'operazione di riaccertamento ordinario dei residui confluirà nel Rendiconto di Gestione dell'esercizio 2021;
- 8) di dichiarare la presente, stante l'urgenza di procedere in merito, immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003 s.mm.ii.

Sulla proposta, si rende il parere di regolarità tecnica previsto di cui all'art.49 del D.Lgs. 267/00: **Favorevole**  
13-04-2022

**Il Responsabile del Servizio**  
*F.to Vicentini Alessandra*

Sulla proposta, si rende il parere di Regolarità contabile previsto di cui all'art.49 del D.Lgs. 267/00:  
**Favorevole**  
13-04-2022

**Il Responsabile del Servizio**  
*F.to Vicentini Alessandra*

---

#### LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA la sopra riportata proposta e gli allegati alla stessa;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e contabile rilasciato dal Responsabile del servizio

finanziario ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

ACQUISITO il parere favorevole del revisore dei conti, in osservanza al punto 9.1 dell'allegato 4/2 al D.lgs. vo n. 118/2011;

Con voti unanimi resi ed accertati nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

1. di approvare integralmente la sopra riportata proposta, gli allegati alla medesima e le risultanze degli stessi.
2. di dichiarare, stante l'urgenza di procedere in merito, con separata ed unanime votazione, la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003 s.mm.ii.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

Il SINDACO  
F.to Dri Andrea

Il Segretario Comunale  
F.to dott. Moro Stefano

## PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI

### SI ATTESTA

⇒ CHE la presente deliberazione:

- E' stata affissa in copia all'Albo Pretorio il 14-04-2022 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 29-04-2022 (art. 1, comma 15 / 19, L.R. 21/03 e succ. mod.).
- E' stata comunicata ai signori capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 1, comma 16, L.R. 21/03 e succ. mod. .

Data 14-04-2022

L'impiegato responsabile  
F.to Mauro Laura

Reg. Pubbl. nr. 117

## ESITO PUBBLICAZIONE

- Si attesta che nel periodo di pubblicazione non sono pervenuti reclami e/o denunce avverso la presente deliberazione.
- Si attesta che nel periodo di pubblicazione è pervenuto il reclamo registrato al protocollo generale dell'ente n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ .

L'impiegato responsabile  
F.to Mauro Laura

---

**Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.**

Li, .....

L'INCARICATO

---